

## SCHEDA INFORMATIVA

### LINEE GUIDA GENERALI ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Le Commissioni Pari Opportunità si differenziano enormemente tra loro per la collocazione istituzionale, composizione, modo di operare, compiti e funzioni. Sono Organismi con funzioni prevalentemente consultiva, ma nel corso degli anni hanno assunto ruoli di controllo sugli atti amministrativi e di proposta di adozione di Leggi regionali e Delibere degli Enti Locali.

Esse possono essere costituite al livello regionale, provinciale, comunale e sovracomunale (associando più Comuni di piccola dimensione).

<b>Fasi per la costituzione</b> <i>(si indicano le varie alternative)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bando - candidatura (presentazione curriculum) - nomina del Presidente;</li><li>- Consultazione dei Capigruppo – nomina del Presidente</li><li>- Autocandidatura entro n°..... gg. dall'inizio della legislatura - nomina del Presidente</li></ul>
<b>Regolamento /statuto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Deve essere redatto un regolamento o statuto che precisi i compiti e le modalità di funzionamento.</li></ul>
<b>Compiti</b>	<p>La Commissione per le Pari Opportunità, a seconda del livello territoriale in cui opera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- valuta lo stato di attuazione, nel territorio di competenza, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;</li><li>- può esprimere parere su provvedimenti e programmi che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la Commissione richieda di esaminare;</li><li>- presenta al Consiglio proposte per l'adeguamento della legislazione in atto;</li><li>- formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi e amministrativi;</li><li>- riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;</li><li>- raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;</li><li>- opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;</li><li>- promuove un'adeguata presenza femminile nell'ambito territoriale e nelle istituzioni;</li><li>- svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nel-</li></ul>

	l'ambito territoriale.
<b>Durata e Funzionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pari alla Consiliatura</li> </ul> Si può configurare come: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissione permanente presso la Giunta dell'Ente territoriale;</li> <li>- Organo consultivo del Consiglio e della Giunta dell'Ente territoriale;</li> <li>- Commissione permanente del Consiglio dell'Ente territoriale;</li> </ul>
<b>Composizione</b> <i>(si indicano le varie alternative)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donne (non appartenenti agli Organi politici) nominate dal Consiglio dell'Ente territoriale, scelte da un apposito Albo formato da donne che abbiano maturato esperienze e competenze nel campo delle Pari Opportunità;</li> <li>- Referenti dei partiti, sindacati, associazioni culturali e di volontariato;</li> <li>- Donne elette dal Consiglio dell'Ente territoriale (esperte ed appartenenti ad associazioni), Consigliera di parità, consigliere elette;</li> <li>- Candidate scelte dai gruppi consiliari, dai comitati territoriali, dai movimenti femminili, dalle organizzazioni sindacali;</li> <li>- Una rappresentante per ciascun gruppo politico presente nel Consiglio dell'Ente territoriale + n°... esperte</li> </ul>
<b>Risorse</b>	Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio dell'Ente. I relativi impegni di spesa sono assunti su proposta della Commissione
<b>Normativa di riferimento</b>	Decreto Legislativo 196/2000, art. 3, comma 2: <i>".....Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali (di Parità) sono inoltre componenti delle Commissioni di Parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe."</i>